



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 9 alle Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che pre- stano servizio, in caso di maternità e paternità (DIPG)

Valido dal 1° gennaio 2022

318.701.09 i DIPG

11.21

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2022

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Le modifiche consistono in precisazioni rese necessarie sulla base delle esperienze accumulate nella prassi.

L'aggiunta 1/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 2005.1
1/22 Se una persona soggetta all'obbligo contributivo consegue un guadagno intermedio, è competente la cassa di compensazione presso la quale sono stati conteggiati i relativi contributi. Se vengono conseguiti più guadagni intermedi, la competenza è stabilita in base ai N. 2009 segg.
- 5024.1
1/22 Per il calcolo del reddito determinante non vanno prese in considerazione le indennità per vacanze, giorni festivi e malattia, dal momento che il reddito annuo è calcolato su 52 settimane. Vanno invece considerati i supplementi per la tredicesima.